DELIBERAZIONE 17 DICEMBRE 2019 535/2019/R/GAS

<u>DETERMINAZIONE DEI RICAVI D'IMPRESA PER IL SERVIZIO DI STOCCAGGIO, RELATIVI</u> ALL'ANNO 2020

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1092^a riunione del 17 dicembre 2019

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento (CE) 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento (UE) 312/2014 della Commissione, del 26 marzo 2014, che istituisce un Codice di rete relativo al bilanciamento del gas nelle reti di trasporto;
- il regolamento (UE) 1938/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, recante misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e s.m.i.;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 e s.m.i.;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 24 marzo 2016, 137/2016/R/COM e il relativo Allegato A e s.m.i. (TIUC);
- la deliberazione dell'Autorità 23 aprile 2015, 182/2015/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 5 novembre 2015, 524/2015/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 2 dicembre 2015, 583/2015/R/COM (di seguito: deliberazione 583/2013/R/COM) e il relativo Allegato A e s.m.i. (TIWACC);
- la deliberazione dell'Autorità 25 febbraio 2016, 66/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 66/2016/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/GAS e il relativo Allegato A e s.m.i. (TIB);
- la deliberazione dell'Autorità 23 novembre 2017, 775/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 775/2017/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 6 dicembre 2018, 639/2018/R/COM (di seguito: deliberazione 639/2018/R/COM);
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2018, 360/2018/R/GAS

- la deliberazione dell'Autorità 2 dicembre 2018, 697/2018/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 28 marzo luglio 2019, 114/2019/R/GAS e il relativo Allegato A (RTTG);
- la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2019, 201/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 201/2019/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 9 luglio 2019, 297/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 297/2019/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 23 ottobre 2019, 419/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 419/2019/R/GAS) e i relativi Allegato A (RTSG 5PRS) e Allegato B (RQSG 5PRS).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 583/2015/R/COM, l'Autorità ha approvato il TIWACC, contenente i criteri per la determinazione e l'aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito per la regolazione dei servizi elettrico e gas, per il periodo regolatorio del WACC 2016-2021;
- con la deliberazione 639/2018/R/COM, l'Autorità ha aggiornato per il triennio 2019-2021, ai sensi degli articoli 5 e 6 del TIWACC, i parametri base del WACC comuni ai settori elettricità e gas e il livello di *gearing*;
- con la deliberazione 419/2019/R/GAS sono stati definiti i criteri di regolazione tariffaria del servizio di stoccaggio del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2020-2025, di cui alla RTSG 5PRS;
- ai sensi del comma 15.1 della RTSG 5PRS, le imprese di stoccaggio presentano, entro il 31 maggio di ogni anno, le proposte tariffarie relative ai ricavi di riferimento per l'anno successivo, anche considerando gli incrementi patrimoniali annuali di preconsuntivo relativi all'anno *t-1* rispetto all'anno tariffario *t*;
- ai sensi dell'articolo 4 della deliberazione 419/2019/R/GAS, ai fini dell'approvazione delle proposte tariffarie per il primo anno del quinto periodo di regolazione (2020), sono fissati all'11 novembre 2019 i termini di cui al comma 15.1 della RTSG 5PRS, relativo alla presentazione della proposta tariffaria;
- l'articolo 10 della RTSG 5PRS, recante disposizioni per la determinazione dei ricavi di riferimento relativi a nuove imprese di stoccaggio, prevede in particolare che la quota di ricavo annuo riconducibile ai costi operativi, per gli anni del periodo di regolazione successivi all'inizio dell'erogazione del servizio, sia determinata a partire dalla stima proposta dalle imprese e, a decorrere dalla disponibilità di dati di consuntivo relativi a un intero anno di esercizio, sulla base dei costi operativi effettivi desumibili dai conti annuali separati;
- con la deliberazione 297/2019/R/GAS, l'Autorità ha definito, ai sensi del punto 3 della deliberazione 66/2016/R/GAS, in misura pari a 71,6% il valore finale del coefficiente di riproporzionamento dei ricavi di riferimento afferenti al giacimento di San Potito e Cotignola, considerando una capacità complessiva pari a 350 MSmc.

CONSIDERATO CHE:

- la società Edison Stoccaggio S.p.A., con comunicazione dell'11 novembre 2019 (prot. Autorità A/29528 del 12 novembre 2019), come modificata e integrata con comunicazione del 2 dicembre 2019 (prot. Autorità A/32159 del 2 dicembre 2019) in seguito alla comunicazione di risultanze istruttorie e richieste di approfondimento degli Uffici dell'Autorità del 25 novembre 2019 (prot. Autorità P/31087), ha trasmesso la proposta tariffaria di cui all'articolo 15 della RTSG 5PRS per l'anno 2020; e che nell'ambito di tale proposta, coerente con i criteri della RTSG 5PRS e con le richieste di approfondimento avanzate dagli Uffici, la società ha:
 - a) applicato un coefficiente di riproporzionamento dei ricavi di riferimento afferenti al giacimento di San Potito e Cotignola pari a 71,6%, coerente con le determinazioni di cui alla deliberazione 297/2019/R/gas;
 - b) prospettato, in relazione alle verifiche sul giacimento di San Potito e Cotignola "volte a testare l'evoluzione del potenziale prestazionale", un ulteriore trasferimento temporaneo di cushion gas dal giacimento di San Potito e Cotignola a quello di Collalto e che i quantitativi di cushion gas trasferiti, al termine di tali verifiche, saranno allocati definitivamente tra le due concessioni "al fine di ottimizzare la punta di erogazione complessiva dell'hub in ogni condizione di esercizio"; al riguardo, la società ha evidenziato in particolare come, a causa degli interventi manutentivi attualmente in corso presso un cluster della concessione di Collalto, il valore della punta massima erogata per almeno 15 giorni nel corso dell'anno termico 2019-2020 potrà risultare inferiore rispetto a quello del precedente anno termico, pur potendosi attestare a un valore pari ad almeno 5 MSmc/g, mentre per l'anno termico 2020-2021 potrà raggiungere un valore pari a 5,7 MSmc/g;
- la società Ital Gas Storage S.p.A., con comunicazione dell'8 novembre 2019 (prot. Autorità A/29374 dell'11 novembre 2019), come modificata e integrata con comunicazione del 21 novembre 2019 (prot. Autorità A/31294 del 26 novembre 2019), ha trasmesso la proposta tariffaria di cui all'articolo 15 della RTSG 5PRS per l'anno 2020, coerente con i criteri della RTSG 5PRS ed in particolare con le disposizioni di cui all'articolo 10 per la determinazione dei ricavi di riferimento relativi a nuove imprese di stoccaggio;
- la società Stogit S.p.A., con comunicazione dell'11 novembre 2019 (prot. Autorità A/29519 del 12 novembre 2019), come modificata e integrata con comunicazione del 2 dicembre 2019 (prot. Autorità A/32338 del 3 dicembre 2019) in seguito alla comunicazione di risultanze istruttorie degli Uffici dell'Autorità del 25 novembre 2019 (prot. Autorità P/31090), ha trasmesso la proposta tariffaria di cui all'articolo 15 della RTSG 5PRS per l'anno 2020; e che nell'ambito di tale proposta, coerente con i criteri della RTSG 5PRS e con le richieste di approfondimento avanzate dagli Uffici, la società, tra l'altro, ha considerato, in applicazione del principio contabile internazionale IFRS16, il valore del diritto d'uso dei contratti *leasing* come incremento patrimoniale nell'ambito delle Immobilizzazioni immateriali a decorrere dall'anno 2019 e, in coerenza, ha escluso i canoni di *leasing* dall'ambito dei costi operativi

effettivi di cui all'articolo 7 della RTSG; la società ha inoltre richiesto il riconoscimento, nella quota di ricavo a copertura dei costi operativi per l'anno 2020 e per gli anni successivi, dei costi dei canoni di *leasing* che verranno sostenuti in tali anni relativi a contratti in essere al 31 dicembre 2018, che altrimenti non troverebbero riconoscimento tariffario per effetto della discontinuità introdotta.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 775/2017/R/GAS, l'Autorità, in sede di approvazione in via definitiva dei ricavi della società Edison Stoccaggio S.p.A. per l'anno 2017, ha condizionato il riconoscimento dei quantitativi di cushion gas trasferiti dal giacimento di San Potito e Cotignola a quello di Collalto al miglioramento nelle prestazioni di punta nel giacimento di Collalto; e che, nel corso dei successivi approfondimenti istruttori, la società ha fornito elementi informativi a dimostrazione del miglioramento delle prestazioni di punta del giacimento di Collalto per gli anni termici 2017-2018 e 2018-2019 rispetto agli anni termici precedenti, prevedendo una prestazione di punta massima erogata per 15 giorni pari ad almeno 5,6 MSmc/g;
- sono stati riscontrati alcuni errori materiali nella RTSG 5PRS e nella RQSG 5PRS, relativi in particolare alle disposizioni relative al contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio, alla formula che definisce il parametro α di riduzione della quota di ricavo riconosciuto soggetta a fattore di copertura e infine, con riferimento alla regolazione della qualità del servizio, con riferimento alla penalità per il mancato rispetto degli obblighi contrattuali di continuità del servizio.

RITENUTO OPPORTUNO:

- approvare i ricavi di riferimento relativi all'anno 2020 proposti dalla società Edison Stoccaggio S.p.A., subordinando il riconoscimento del trasferimento del cushion gas dal sito di San Potito e Cotignola a quello di Collalto al rispetto delle seguenti condizioni, da verificare nell'ambito dei futuri procedimenti di approvazione dei ricavi di riferimento:
 - a) una prestazione di punta massima erogata per 15 giorni pari ad almeno 5 MSmc/g per l'anno termico 2019-2020, e 5,7 MSmc/g per l'anno termico 2020-2021:
 - b) una prestazione di punta massima erogata per 15 giorni a livello di *hub* di stoccaggio per gli anni termici 2019-2020 e 2020-2021 non inferiore a quella dell'anno termico 2018-2019, tenuto conto di una riduzione pari a 0,6 MSmc/g conseguente agli interventi manutentivi in corso presso la concessione di Collalto;
- approvare i ricavi di riferimento relativi all'anno 2020 proposti dalla società Stogit S.p.A., inclusivi dei costi dei canoni di *leasing* relativi a contratti in essere al 31 dicembre 2018, ferme restando eventuali ulteriori valutazioni in merito al trattamento regolatorio degli oneri di *leasing* che dovessero emergere in esito agli approfondimenti avviati con deliberazione 201/2019/R/GAS in relazione al servizio di trasporto gas;

- approvare i ricavi di riferimento relativi all'anno 2020 proposti dalla società Ital Gas Storage S.p.A.;
- apportare modifiche e integrazioni alla RTSG 5PRS e alla RQSG 5PRS per correggere gli errori materiali riscontrati

DELIBERA

- 1. di approvare i ricavi di riferimento per il servizio di stoccaggio della società Edison Stoccaggio S.p.A. relativi all'anno 2020, come proposti dalla società e riportati nella *Tabella 1* allegata al presente provvedimento;
- 2. di approvare i ricavi di riferimento per il servizio di stoccaggio della società Ital Gas Storage S.p.A. relativi all'anno 2020, come proposti dalla società e riportati nella *Tabella 1* allegata al presente provvedimento;
- 3. di approvare i ricavi di riferimento per il servizio di stoccaggio della società Stogit S.p.A. relativi all'anno 2020, come proposti dalla società e riportati nella <u>Tabella 1</u> allegata al presente provvedimento;
- 4. di prevedere che la società Edison Stoccaggio S.p.A. trasmetta, contestualmente alle proposte tariffarie relative agli anni 2021 e 2022, le portate di erogazione registrate nel corso dell'ultimo anno termico, confrontandole con quelle degli anni termici precedenti ed evidenziando in particolare il valore della punta massima erogata per almeno 15 giorni, sia con riferimento al giacimento di Collalto che all'intero *hub* della società;
- 5. di prevedere che, in esito all'attività di monitoraggio di cui al precedente punto 4, qualora si registri un valore della punta massima erogata per almeno 15 giorni inferiore:
 - a. per il giacimento di Collalto, a 5 MSmc/g per l'anno termico 2019-2020 e 5,7 MSmc/g per l'anno termico 2020-2021;
 - b. a livello di *hub* di stoccaggio, a quello registrato nell'anno termico 2018-2019, tenuto conto di una riduzione pari a 0,6 MSmc/g conseguente agli interventi manutentivi in corso presso la concessione di Collalto;

l'Autorità si riservi di rettificare i ricavi di riferimento della società Edison Stoccaggio S.p.A., considerando dismessi gli ulteriori quantitativi di *cushion gas* smobilizzati da San Potito e Cotignola e immobilizzati a Collalto;

- 6. di apportare le seguenti modifiche e integrazioni alla RTSG 5PRS:
 - a. al comma 1.1, lettera y), aggiungere alla definizione della componente *RS*^R le seguenti parole "e comprensivo di una quota pari a 0,001 centesimi di euro per kWh di capacità di spazio adibita a riserva strategica";
 - b. dopo il comma 11.3, inserire i seguenti commi:
 - "11.4 A copertura degli oneri relativi al contributo compensativo di cui al comma 11.1, è applicato, agli utenti del servizio di stoccaggio, un corrispettivo pari a 0,001 centesimi di euro per kWh di capacità di spazio conferita.

- 11.5 Gli eventuali oneri relativi al contributo compensativo di cui al comma 11.1, non coperti dall'applicazione del corrispettivo di cui al comma 11.4, sono riconosciuti alle imprese di stoccaggio in sede di determinazione del fattore di copertura dei ricavi di cui al Titolo IV, a valere sul "Conto oneri stoccaggio".";
- c. al comma 13.3, il numeratore della formula " $0,9*RS_{INC}$ " è modificato come segue: " $RS 0,1*RS_{INC}$ ";
- d. al comma 13.5, lettera a), sono aggiunte le seguenti parole "al netto del contributo compensativo";
- e. al comma 13.5, lettera b), sono aggiunte le seguenti parole "al netto della quota di ricavo a copertura del contributo compensativo, pari a 0,001 centesimi di euro per kWh di capacità spazio adibita a riserva strategica";
- 7. di apportare le seguenti modifiche e integrazioni alla RQSG 5PRS:
 - dopo il comma 16.2, è aggiunto il seguente comma: "16.3 Ai fini del calcolo della penalità per il mancato rispetto degli obblighi contrattuali di continuità del servizio di cui al precedente comma 16.1, si tiene conto di eventuali riduzioni delle prestazioni derivanti da condizioni contrattuali di interrompibilità, da emergenze di servizio non riconducibili a responsabilità dell'impresa di stoccaggio, nonché da cause di forza maggiore.";
 - g. al comma 17.3, sostituire alle parole "agli indennizzi automatici" con "alla penalità per il mancato rispetto degli obblighi contrattuali di continuità del servizio":
- 8. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali;
- 9. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

17 dicembre 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini